

COMUNE DI SANTA VITTORIA IN MATENANO
Provincia di Fermo

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 48 del Reg. Data 23-12-19

Oggetto:	Acquisizione aree PETTINELLI Approvazione schema di scrittura privata di transazione.
-----------------	---

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventitre del mese di dicembre alle ore 11:00, nella solita sala delle adunanze del Comune suddetto.

Alla Prima convocazione, in sessione Straord. urgenza, che é stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

VERGARI FABRIZIO	P	DI CINTIO GIORGIO	P
SENZACQUA NAZZARENO	P	PATERNESI MELONI FRANCO	A
TEMPESTILLI AGOSTINO-ANTONIO	P	DI FLAVIO FABIOLA	P
CICCONI FRANCESCO GIOVANNI	P	DEL GATTO RICCARDO	A
AGOSTINI FRANCESCO	P	DILETTI REMO	A
PANAIOLI MARIA CRISTINA	P		

Assegnati	n.11	Presenti	n.	8
In carica	n.11	Assenti	n.	3

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

-Presiede il Sig. VERGARI FABRIZIO nella sua qualità di Sindaco

-Partecipa il Segretario comunale

Sig.ra Dott.ssa NERLA GIULIANA

-La seduta é pubblica

-Nominati scrutatori i signori:

il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, la presente proposta é stata adottata in conformità alla L.267/00.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

-che i sigg.ri Pettinelli convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Fermo, con atto di citazione notificato il 13 luglio 2016, il Comune di S.Vittoria in Matenano, per ivi sentirlo condannare al pagamento in loro favore della somma di €. 137.000,00, a titolo di risarcimento del danno corrispondente al valore di mercato, a seguito di occupazione e loro successiva trasformazione, da parte del Comune, degli appezzamenti di terreno di proprietà di essi istanti distinti al CT del detto Comune, al fol.13, part.lle 564-567-569-571-538 (588)-394-696-697, di complessivi mq. 4.010, nonché sempre al fol.13, della part.lla 455 di mq.2.750;

-che di conseguenza il comune-si è costituito in giudizio impugnando e contestando la domanda attrice, in denegata ipotesi concludendo per la riduzione della pretesa risarcitoria come quantificata in atto di citazione;

-che nel corso della causa veniva disposta ed espletata CTU, che quantificava il risarcimento del danno in favore dei sigg. Pettinelli in complessivi € 115.920,00, corrispondenti al valore venale dei beni occupati;

-che avverso la CTU di cui sopra, le parti producevano le rispettive osservazioni all'esito delle quali il CTU quantificava il danno in complessivi €. 108.930,00;

-che nella seduta del 19-12-2019 il consiglio comunale, in merito all'oggetto, ha deliberato nuovamente il rinvio della proposta al fine di consentire un esame più approfondito dell'atto:

-che in merito al rinvio si specifica che le aree oggetto di transazione sono tutte di proprietà Pettinelli come si evince dai certificati catastali datati 20-12-2019 che si allegano al presente provvedimento

-che pertanto con la transazione di che trattasi vengono pagate ed acquisite al patrimonio comunale solamente ed esclusivamente particelle intestate a privati;

-che valutati gli interessi in conflitto, l'autorità che utilizza un bene immobile per scopi di interesse pubblico, modificato in assenza di un valido provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità, può disporre che esso sia acquisito non retroattivamente al suo patrimonio indisponibile e che al proprietario sia corrisposto un indennizzo per il pregiudizio patrimoniale determinato in misura corrispondente al suo valore venale, ex art. 42 bis TU sulle espropriazioni per pubblica utilità;

-che permane nel caso di specie l'interesse pubblico alla conservazione delle aree e delle opere realizzate e quindi alla loro acquisizione, essendosi queste da tempo organicamente inserite all'interno del territorio comunale per la loro destinazione a strade, campo polivalente e verde pubblico attrezzato;

-che è intendimento ed interesse delle costituite parti definire transattivamente la controversia insorta ed i fatti sottesi, anche al fine di evitare la naturale alea della statuizione giudiziale, dagli esiti incerti, e scongiurare il rischio di ulteriori aggravii di spesa;

-che a tale scopo le parti hanno concordato di definire la controversia e di conseguenza è stato redatto uno schema di " SCRITTURA PRIVATA DI TRANSAZIONE ";

-il l'accordo transattivo è finalizzato alla successiva cessione volontaria del bene occupato, fattispecie che rientra nell'esclusione per la P.A. dal divieto di acquisire immobili a titolo oneroso di cui all'art. 12, comma 1 ter del D.L. n. 98/2011, convertito con modifiche in Legge n. 11/2011, come stabilito dall'art. 10 bis del D.L. 35/2013, convertito con modifiche in L. n.

64/2013, in quanto trattasi di acquisizione con efficacia sanante dell'occupazione, effettuata per causa di pubblica utilità.

-che pertanto al fine di poter definire in maniera tombale la controversia è necessario approvare lo schema di " SCRITTURA PRIVATA DI TRANSAZIONE " ed autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione della medesima e successiva firma dell'atto notarile

VISTO il DPR 07-09-2010 n. 160 e smi

VISTO il DL 25-06-2008 n. 112 convertito in legge del 06-08-2008 n. 133

VISTO il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTI i parere favorevoli sulla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione in esame, reso dal Responsabile del servizio interessato, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del d.lgs. 267/2000;

Il Sindaco illustra le visure catastali per gli immobili in trattazione, che risultano tutti di proprietà Pettinelli. Le particelle di cui alla deliberazione di Giunta comunale n. 21/2014, risultano invece tutte di proprietà comunale. Il Consigliere Di Flavio legge una nota che si acquisisce agli atti del Consiglio.

Il consigliere Di Cintio, come dichiarazione di voto, fa presente che la sua astensione è dovuta a motivi di opportunità in quanto in qualità di tecnico, sostituiva il C.T.P. di parte attrice nell'effettuazione del sopralluogo con il C.T.U..

CON votazione palese resa per alzata di mano avente il seguente esito:

- Consiglieri presenti n. 8;
- Consiglieri votanti n. 8;
- Favorevoli n. 6;
- Contrari n. 1 (Di Flavio Fabiola);
- Astenuti n. 1 (Di Cintio Giorgio);

D E L I B E R A

1-Approvare lo schema di " SCRITTURA PRIVATA DI TRANSAZIONE " inerente il trasferimento di aree a favore del Comune di Santa Vittoria in Matenano (FM) da parte dei sig.ri Pettinelli Carlo Maria (c.f.: PTTCLM51M31I315O), residente in Teramo alla Via Getulio Vico Cieco, 10 e Pettinelli Paolo Maria (PTTPMR45L30I315H), residente in Pescara (PE) alla Via Mantegna e cioè di quelli distinti al CT del detto Comune al fol.13 part.IIe 564-567-569-571-538 (588)-394-696-697 di complessivi mq. 4.010, nonché sempre al fol.13 della part.IIIa 455 di mq.2.750, dando atto che una porzione di mq 80,00 non viene pagata come specificato nella deliberazione consiliare del 12-12-2019 n. 27.

2-Con il presente accordo transattivo, il Comune di S. Vittoria in Matenano, corrisponderà a favore dei sigg. Pettinelli, in ragione della metà ciascuno, la complessiva somma di € 60.000,00 (sessantamila/00), a saldo, stralcio e transazione di tutti gli importi a loro spettanti in forza della occupazione, successiva trasformazione e cessione al Comune dei terreni indicati in premessa, a qualsivoglia titolo, esemplificativamente e non esaustivamente a titolo di: indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale subito, risarcimento danni, interessi, rivalutazione, corrispettivo, ecc.;

3-Autorizzare il Sindaco in qualità di Responsabile dell'Area Tecnica alla sottoscrizione della " SCRITTURA PRIVATA DI TRANSAZIONE " e successivamente alla stipula dell'atto notarile per l'acquisizione delle aree di che trattasi.

4-Dare atto che la somma di € 60.000,00 (euro sessantamila) è prevista nel bilancio corrente al cap.2497.

5-Di demandare al Responsabile dell'Area Tecnica tutti i successivi provvedimenti inerente il presente deliberato.

6-Di inviare copia del presente atto all'avv. M. Luzi, legale del comune per la causa di che trattasi, per gli opportuni provvedimenti di competenza.

CON separata votazione palese resa per alzata di mano avente il seguente esito:

- Consiglieri presenti n. 8 Consiglieri votanti n. 8
- Favorevoli n. 6;
- Contrari n.1 (Di Flavio Fabiola);
- Astenuti n. 1 (Di Cintio Giorgio)/

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Testo Unico degli EE.LL., approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n.267.

SCRITTURA PRIVATA DI TRANSAZIONE

In S.Vittoria in Matenano, in data.....

tra:

-il Comune di S.Vittoria in Matenano in persona del Sindaco p.t. sig....., di seguito, per brevità anche "Comune";

ed

-i Sigg.ri Pettinelli Carlo Maria (c.f.: PTTCLM51M31I315O), residente in Teramo alla Via Getulio Vico Cieco, 10 e **Pettinelli Paolo Maria (PTTPMR45L30I315H)**, residente in Pescara (PE) alla Via Mantegna;

premesso che

-i sigg.ri Pettinelli convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Fermo, con atto di citazione notificato il 13 luglio 2016, il Comune di S.Vittoria in Matenano, per ivi sentirlo condannare al pagamento in loro favore della somma di €. 137.000,00, a titolo di risarcimento del danno corrispondente al valore di mercato, a seguito di occupazione e loro successiva trasformazione, da parte del Comune, degli appezzamenti di terreno di proprietà di essi istanti distinti al CT del detto Comune, al fol.13, part.lle 564-567-569-571-538 (588)-394-696-697, di complessivi mq. 4.010, nonché sempre al fol.13, della part.lla 455 di mq.2.750;

-si costituiva in giudizio il Comune impugnando e contestando la domanda attrice, in denegata ipotesi concludendo per la riduzione della pretesa risarcitoria come quantificata in atto di citazione;

-nel corso della causa veniva disposta ed espletata CTU, che quantificava il risarcimento del danno in favore dei sigg. Pettinelli in complessivi € 115.920,00, corrispondenti al valore venale dei beni occupati;

-avverso la CTU di cui sopra, le parti producevano le rispettive osservazioni all'esito delle quali il CTU quantificava il danno in complessivi €. 108.930,00;

-valutati gli interessi in conflitto, l'autorità che utilizza un bene immobile per scopi di interesse pubblico, modificato in assenza di un valido provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità, può disporre che esso sia acquisito non retroattivamente al suo patrimonio indisponibile e che al proprietario sia corrisposto un indennizzo per il pregiudizio patrimoniale determinato in misura corrispondente al suo valore venale, ex art. 42 bis TU sulle espropriazioni per pubblica utilità;

-permane nel caso di specie l'interesse pubblico alla conservazione della aree e delle opere realizzate e quindi alla loro acquisizione, essendosi queste da tempo organicamente inserite all'interno del territorio comunale per la loro destinazione a strade, campo polivalente e verde pubblico attrezzato;

-è intendimento ed interesse delle costituite parti definire transattivamente la controversia insorta ed i fatti sottesi, anche al fine di evitare la naturale alea della statuizione giudiziale, dagli esiti incerti, e scongiurare il rischio di ulteriori aggravii di spesa;

-il presente accordo transattivo è finalizzato alla successiva cessione volontaria del bene occupato, fattispecie che rientra nell'esclusione per la P.A. dal divieto di acquisire immobili a titolo oneroso di cui all'art. 12, comma 1 ter del D.L. n. 98/2011, convertito con modifiche in Legge n. 11/2011, come stabilito dall'art. 10 bis del D.L. 35/2013, convertito con modifiche in L. n. 64/2013, in quanto trattasi di acquisizione con efficacia sanante dell'occupazione, effettuata per causa di pubblica utilità.

Tutto quanto sopra premesso, le parti, a definitiva transazione della controversia di cui sopra, facendosi reciproche concessioni

convengono e stipulano quanto appresso

- 1) la premessa che precede deve considerarsi parte integrante e sostanziale del presente accordo;
- 2) con il presente accordo transattivo, il Comune di S. Vittoria in Matenano, come innanzi rappresentato, si obbliga a corrispondere in favore dei sigg. Pettinelli, in ragione della metà ciascuno, la complessiva somma di € 60.000,00 (sessantamila/00), a saldo, stralcio e transazione di tutti gli importi a loro spettanti in forza della occupazione, successiva trasformazione e cessione al Comune dei terreni indicati in premessa, a qualsivoglia titolo, esemplificativamente e non esaustivamente a titolo di: indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale subito, risarcimento danni, interessi, rivalutazione, corrispettivo, ecc.;
- 3) i sigg. Pettinelli, da parte loro, accettano di ricevere la suddetta complessiva somma – in ragione della metà ciascuno – a saldo, stralcio, transazione e definitiva tacitazione di quanto ad essi spettante, a titolo di controvalore dei suoli ablati dal Comune di S. Vittoria in Matenano, indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale subito, risarcimento danni, interessi, rivalutazione, corrispettivo e spese dei giudizi, in relazione all'occupazione ed irreversibile trasformazione delle aree di loro proprietà (della superficie complessiva di mq. 5.762 ca., stimata nella relazione di CTU). I sigg. Pettinelli, pertanto, con l'integrale pagamento della somma alla scadenza come appresso convenuta, si dichiarano interamente tacitati e soddisfatti di quanto ad essi spettante in forza della domanda avanzata con l'atto di citazione ed il giudizio di cui in premessa e di non aver null'altro a pretendere, per qualsivoglia titolo o causa in relazione alla vicenda espropriativa in oggetto, dovendosi ritenere conseguentemente estinta ogni pretesa creditoria relativa; con espressa rinuncia, ove occorra, a indennizzi e/o risarcimenti connessi al mancato godimento dei suoli occupati e trasformati e da considerarsi definitivamente ceduti al Comune, con la sottoscrizione del presente atto ed alla ricezione dell'importo sopra pattuito;
- 4) i Signori Pettinelli dichiarano, sin d'ora, la propria disponibilità a manifestare il loro assenso, senza ulteriori corrispettivi ove già compresi nella somma che segue, a qualsivoglia atto il Comune voglia sottoporli ai fini della formale intestazione in favore dell'ente dei terreni in parola e cioè di quelli distinti al CT del detto Comune al fol.13 part.lla 564-567-569-571-538 (588)-394-696-697 di complessivi mq. 4.010, nonché sempre al fol.13 della

part.lla 455 di mq.2.750, con spese ed oneri a carico dell'Amministrazione Comunale, [redacted] [redacted] dalla sottoscrizione del presente atto. Sarà onere della parte cedente Pettinelli provvedere a depositare, a propria cura e spese, la documentazione propedeutica alla stipula dell'atto di trasferimento della proprietà, tra i quali: titolo di provenienza dell'immobile, certificato ipotecario ultraventennale o dichiarazione notarile attestante la libertà delle aree da iscrizioni e trascrizione pregiudizievoli;

- 5) il Comune di S.Vittoria in Matenano si obbliga a corrispondere, quale controvalore dei terreni sopra indicati, occupati e trasformati, nonché a titolo di: indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale subito, risarcimento danni, interessi, rivalutazione, corrispettivo, ecc., la predetta complessiva somma di € 60.000,00 in favore dei sigg. Pettinelli entro il termine [redacted]
- 6) su tale somma secondo il combinato disposto degli art.11 l.413 del 1991 e 37 c.7 DPR 327/2001 non opererà alcuna ritenuta a titolo di imposta trattandosi di risarcimento del danno dovuto per la perdita del diritto dominicale conseguente all'irreversibile trasformazione del fondo con la realizzazione dell'opera pubblica;
- 7) la causa civile pendente dinanzi al Tribunale Civile di Fermo verrà abbandonata, cancellata dal ruolo e lasciata estinguere ai sensi degli artt. 180 e 309 cpc, con integrale compensazione delle spese legali, dichiarando espressamente i sig.ri Pettinelli di rinunciare all'azione, al diritto e ad ogni altro connesso e/o collegato, sia direttamente che indirettamente, ai fatti di causa, in quanto definitivamente transatti con il presente atto;
- 8) sottoscrivono il presente accordo i rispettivi difensori delle parti per reciproca rinuncia al vincolo di solidarietà professionale ex art. 13, 8° c., Legge 31 dicembre 2012 n. 247.

Pettinelli Carlo Maria

Pettinelli Paolo Maria

Avv.C.M.Pettinelli

Comune S.Vittoria in Matenano

Il Sindaco

avv.M.Luzi

STUDIO LEGALE
avv. Massimino Luzi
Patrocinante in Cassazione e Magistrature Superiori

Comune di S. Vittoria in Matenano

09 DIC 2019

Prot. n. 6818
Cat. 10 Cl. 8 Fasc. 1

PARERE MOTIVATO

In merito alla problematica inerente la definizione in via transattiva:
della seguente procedura giudiziale in corso:

PETTINELLI+1/COMUNE S.VITTORIA IN MATENANO
TRIBUNALE FERMO
Dr.ssa Perrone
R.G.N.: 1724/16
OPP.DEC.ING.N.303/14
UD.:24-02-20 (P.C.)

PREMESSO CHE

-è attualmente pendente dinanzi al Tribunale di Fermo il procedimento civile in epigrafe, avente ad oggetto, la richiesta di risarcimento danni, svolta dai sig.ri Carlo e Paolo Pettinelli contro il Comune di S.Vittoria in Matenano, per l'asserita illegittima occupazione (e successiva trasformazione) da parte dell'Ente, dei terreni di loro proprietà. Risarcimento quantificato in atto di citazione in €. 137.200,00;
-il comune di S. Vittoria in Matenano, nel costituirsi in giudizio per mezzo del sottoscritto difensore, oltre a sollevare alcune eccezioni di carattere preliminare, basava sostanzialmente le proprie difese, su due ordini di argomentazioni:

- o da un lato, si rappresentava la circostanza che con convenzione di lottizzazione "Pettinelli ed altri", approvata con delibera di C.C. n. 55 del 1978, il dante causa degli attori si era impegnato alla cessione in favore del Comune delle aree necessarie per la realizzazione delle opere di urbanizzazione, tra le quali risultavano ricomprese, ancorché solo in parte, i terreni di cui gli attori lamentavano la illegittima appropriazione;
- o dall'altro lato, si eccepiva l'intervenuto acquisto per usucapione della proprietà delle aree, da parte del Comune convenuto,

STUDIO LEGALE
avv. Massimino Luzi
Patrocinante in Cassazione e Magistrature Superiori

essendosi protratto per oltre venti anni il possesso pubblico delle medesime aree da parte di quest'ultimo;

-nella fase istruttoria della causa il G.U. del Tribunale di Fermo, disattendendo le Istanze istruttorie formulate dal Comune, provvedeva ad ammettere immediatamente la CTU richiesta da parte attrice, all'uopo nominando il geom. Mancini di Fermo, cui veniva affidato l'incarico di determinare il controvalore dei beni occupati;

- la relazione del CTU, nel verificare la fondatezza della domanda attorea con riguardo ai cespiti coinvolti, stimava inizialmente il valore venale degli immobili in questione nell'importo di €. 137.000,00, valore che, all'esito delle osservazioni presentate dalle parti, veniva quantificato in via definitiva in complessivi €. 108.930,00.

CONSIDERATO CHE

nelle more del giudizio, al fine di tentare un componimento bonario della controversia, gli attori formulavano proposta transattiva che, all'esito di stringenti trattative, contempla la corresponsione da parte dell'Ente della somma ridotta di €. 60.000,00, a saldo, stralcio e tacitazione di ogni pretesa azionata dai sig.ri Pettinelli nel giudizio pendente dinanzi al Tribunale di Fermo, con impegno degli stessi a trasferire, senza ulteriori oneri ed indennizzi, e con ampia rinuncia ad ogni altro indennizzo, risarcimento, ecc., la proprietà dei terreni per cui è causa, al Comune di S. Vittoria in Matenano,

RITENUTO CHE

-la proposta risulta oltremodo vantaggiosa per l'Ente in considerazione dell'iter processuale fino ad oggi sviluppatosi che, in ragione del rigetto delle eccezioni preliminari svolte dalla difesa comunale, nonché delle Istanze istruttorie formulate per conto dell'Ente, pervenendo il giudicante alla immediata nomina del CTU cui affidava il compito di stimare il controvalore dei beni illegittimamente occupati, lascia ragionevolmente prevedere un esito nefasto della lite per il Comune

STUDIO LEGALE
avv. Massimino Luzi
Patrocinante in Cassazione e Magistrature Superiori

convenuto. Soccombenza che, con ogni probabilità, si declinerà nel riconoscimento dell'importo indicato dal CTU, oltre al rimborso delle spese della CTU e di quelle legali, in base ai valori di cui ai parametri del DM n.55/2014, che, in ragione del valore della controversia, ammonta ad importi significativi;

-peraltro, superata l'eccezione relativa alla consistenza dei beni coinvolti, lo stato attuale della giurisprudenza è nel senso di non ritenere applicabile ai casi di illegittima occupazione della proprietà privata (in accordo con i principi elaborati dalla CEDU) l'usucapione in favore dell'Ente, al quale non resta che avvalersi dell'istituto della cosiddetta acquisizione sanante ex art. 42 bis del T.U. espropriazioni. Sempre che, si intende, non voglia retrocedere il bene occupato, la cui applicazione al caso di specie determinerebbe la corresponsione di un indennizzo, in favore del privato, di gran lunga maggiore a quanto richiesto in via transattiva;

-la somma richiesta in via transattiva, con compensazione integrale delle spese di lite, risulta di gran lunga inferiore a quella stimata dal CTU, per un importo che, in caso di condanna, come detto, verrebbe, con alta probabilità, posta a carico dell'Ente, tenuto conto dell'ovvia mancanza in capo al giudice di conoscenze tecniche in grado di fornirgli strumenti per discostarsi motivatamente dalle conclusioni dell'ausiliario;

-alla luce di quanto sopra va contabilizzata l'opportunità e convenienza dell'Ente a costituirsi nel giudizio, al fine di resistere alla domanda slegata originariamente dagli attori dinanzi al Tribunale di Fermo, per richiedere importi di gran lunga superiori a quelli alla fine riconosciuti. Per tali motivi si esprime parere favorevole alla definizione transattiva della controversia nei termini indicati

Ascoli Piceno/S.Vittoria in Matenano, 09-12-19

avv. M. Luzi

Via Porta Torricella, 11 - 63100 ASCOLI PICENO - Tel. 0736-259066 (tre linee) - Fax 0736-259066
p.iva 01311590440 - e-mail: studiolegale@luzi.net
posta certificata: avvmassiminoluzi@puntopec.it



Direzione Provinciale di Ascoli Piceno
Ufficio Provinciale - Territorio
Servizi Catastali

Visura per immobile

Situazione degli atti informatizzati al 20/12/2019

Data: 20/12/2019 - Ora: 11.00.51 Fine
Visura n.: T102817 Pag: 1

Dati della richiesta

Comune di SANTA VITTORIA IN MATENANO (Codice: 1315)
Provincia di ASCOLI PICENO
Catasto Terreni
Foglio: 13 Particella: 564

Immobile

DATI IDENTIFICATIVI				DATI CLASSAMENTO				DATI DERIVANTI DA	
N.	Foglio	Particella	Sub	Porz	Qualità Classe	Superficie(m²)	Deduz	Reddito	
1	13	564		-	SEMINATIVO 4	ha are ca 01 30		Dominicale Euro 0,34 L. 650	Agrario Euro 0,57 L. 1.105
FRAZIONAMENTO in atti dal 01/02/1990 (n. 16482)									
Notifica									
Partita									

INTERESTATI

N.	DATI ANAGRAFICI	CODICE FISCALE	DIRITTI E ONERI REALI
1	PETTINELLI Carlo Maria nato a SANTA VITTORIA IN MATENANO il 31/08/1951	PTTCM51M31J150*	(1) Proprietà per 2/3
2	PETTINELLI Paolo Maria nato a SANTA VITTORIA IN MATENANO il 30/07/1945	PTTPMR45L301315H*	(1) Proprietà per 1/3
DATI DERIVANTI DA			
RICONGIUNGIMENTO DI USUFRUTTO del 30/10/2009 protocollo n. AP0079518 in atti dal 04/10/2016 Rogante: PETTINELLI Sede: TERAMO Registrazione: Sede: DE CUIUS			
MARSILI FRANCESCHINA (n. 6366/1/2016)			

Unità immobiliari n. 1

Visura telematica esente per fini istituzionali

* Codice Fiscale Validato in Anagrafe Tributaria



Direzione Provinciale di Ascoli Piceno
Ufficio Provinciale - Territorio
Servizi Catastali

Visura per immobile

Situazione degli atti informatizzati al 20/12/2019

Data: 20/12/2019 - Ora: 11.01.38 Fine
Visura n.: T103323 Pag: 1

Dati della richiesta	Comune di SANTA VITTORIA IN MATENANO (Codice: 1315)
Catasto Terreni	Provincia di ASCOLI PICENO Foglio: 13 Particella: 567

Immobile

N.	DATI IDENTIFICATIVI			DATI CLASSAMENTO				DATI DERIVANTI DA
	Foglio	Particella	Sub	Porz	Qualità Classe	Superficie(m²) ha are ca	Deduz	Reddito
1	13	567		-	SEMINATIVO 4	03 60		Dominicale Euro 0,93 L. 1.800
Notifica								Agrario Euro 1,58 L. 3.060
FRAZIONAMENTO in atti dal 01/02/1990 (n. 16482)								

INTESTATI

N.	DATI ANAGRAFICI	CODICE FISCALE	DIRITTI E ONERI REALI
1	PETTINELLI Carlo Maria nato a SANTA VITTORIA IN MATENANO il 13/08/1951	PTTCM51M3113150*	(1) Proprietà per 2/3
2	PETTINELLI Paolo Maria nato a SANTA VITTORIA IN MATENANO il 30/07/1945	PTTPMR45L301315H*	(1) Proprietà per 1/3
DATI DERIVANTI DA RICONGIUNGIMENTO DI USUFRUITO dal 30/10/2009, protocollo n. AP0079518 in atti dal 04/10/2016 Rogante: PETTINELLI Sede: TERAMO Registrazione: Sede: DE CIVUS MARSILI FRANCESCHINA (n. 6366/1/2016)			

Unità immobiliari n. 1

Visura telematica esente per fini istituzionali

* Codice Fiscale Validato in Anagrafe Tributaria



Direzione Provinciale di Ascoli Piceno
Ufficio Provinciale - Territorio
Servizi Catastali

Visura per immobile

Situazione degli atti informatizzati al 20/12/2019

Data: 20/12/2019 - Ora: 11.02.18 Fine
Visura n.: T103738 Pag: 1

Dati della richiesta Comune di SANTA VITTORIA IN MATENANO (Codice: 1315)

Provincia di ASCOLI PICENO

Catasto Terreni Foglio: 13 Particella: 569

Immobile

N.	DATI IDENTIFICATIVI			DATI CLASSAMENTO			DATI DERIVANTI DA
	Foglio	Particella	Sub	Porz	Qualità Classe	Superficie(m²) ha are ca	
1	13	569	-	SEMINATIVO	5	02 60	
Notifica Partita							
FRAZIONAMENTO del 02/01/1982 in atti dal 12/04/1997 (n. 164.1/1982)							

INTESTATI

N.	DATI ANAGRAFICI			CODICE FISCALE			DIRITTI E ONERI REALI
	1	2	3	4	5	6	
1	PETTINELLI Carlo Maria nato a SANTA VITTORIA IN MATENANO il 31/08/1951			PTCLM51M3113150*			(1) Proprietà per 2/3
2	PETTINELLI Paolo Maria nato a SANTA VITTORIA IN MATENANO il 30/07/1945			PTTPMR45L301315H*			(1) Proprietà per 1/3
RICONGIUNGIMENTO DI USUFRUTTO del 30/10/2009 protocollo n. AP0079518 in atti dal 04/10/2016 Rogante: PETTINELLI Sede: TERAMO Registrazione: Sede: DE CUIUS							
MARSILI FRANCESCHINA (n. 6366.1/2016)							

Unità immobiliari n. 1

Visura telematica esente per fini istituzionali

* Codice Fiscale Validato in Anagrafe Tributaria



Direzione Provinciale di Ascoli Piceno
Ufficio Provinciale - Territorio
Servizi Catastali

Visura per immobile

Situazione degli atti informatizzati al 20/12/2019

Data: 20/12/2019 - Ora: 11.07.29 Fine
Visura n.: T107058 Pag: 1

Dati della richiesta	Comune di SANTA VITTORIA IN MATENANO (Codice: 1315)
Catasto Terreni	Provincia di ASCOLI PICENO
Immobile	Foglio: 13 Particella: 697

N.	DATI IDENTIFICATIVI			DATI CLASSAMENTO			DATI DERIVANTI DA	
	Foglio	Particella	Sub	Porz	Qualità Classe	Superficie(m²) ha are ca	Deduz	Reddito
1	13	697		-	SEMIN ARBOR	00 20		Dominicale Euro 0,06 L. 110
Notifica								Agrario Euro 0,09 L. 170
FRAZIONAMENTO del 09/03/1995 in atti del 09/03/1995 (n. 473.4/1995)								

INTESTATI

N.	DATI ANAGRAFICI	CODICE FISCALE	DIRITTI E ONERI REALI
1	PETTINELLI Carlo Maria nato a SANTA VITTORIA IN MATENANO il 31/08/1951	PTTCLM51M31B150*	(1) Proprietà per 2/3
2	PETTINELLI Paolo Maria nato a SANTA VITTORIA IN MATENANO il 30/07/1945	PTTPMR45L301315H*	(1) Proprietà per 1/3
DATI DERIVANTI DA			
RICONGIUNGIMENTO DI USUFRUTTO del 30/10/2009 protocollo n. AP0079518 in atti del 04/10/2016 Rogante: PETTINELLI Sede: TERAMO Registrazione Sede: DE CUIUS			
MARSILI FRANCESCHINA (n. 6366.1/2016)			

Unità immobiliari n. 1

Visura telematica esente per fini istituzionali

* Codice Fiscale Validato in Anagrafe Tributaria



Direzione Provinciale di Ascoli Piceno
Ufficio Provinciale - Territorio
Servizi Catastali

Visura per immobile

Situazione degli atti informatizzati al 20/12/2019

Data: 20/12/2019 - Ora: 11.08.31 Fine
Visura n.: T107754 Pag: 1

Dati della richiesta

Comune di SANTA VITTORIA IN MATENANO (Codice: I315)
Provincia di ASCOLI PICENO

Catasto Terreni

Foglio: 13 Particella: 455

Immobile

DATI IDENTIFICATIVI				DATI CLASSAMENTO				DATI DERIVANTI DA	
N.	Foglio	Particella	Sub	Portz	Qualità Classe	Superficie(m²)	Deduz	Reddito	
1	13	455		-	SEMIN ARBOR	ha arc ca 27 50		Dominicale Euro 7,81 L. 15.125	Agrario Euro 12,07 L. 23.375
Notifica				Partita		FRAZIONAMENTO in atti dal 19/11/1998 (n. 955.57.980)			

INTERESTATI

N.	DATI ANAGRAFICI	CODICE FISCALE	DIRITTI E ONERI REALI
1	PETTINELLI Carlo Maria nato a SANTA VITTORIA IN MATENANO il 31/08/1951	PTCLMS1M3113150*	(1) Proprietà per 2/3
2	PETTINELLI Paolo Maria nato a SANTA VITTORIA IN MATENANO il 30/07/1945	PTPMR45L301315H*	(1) Proprietà per 1/3
DATI DERIVANTI DA			
RICONGIUNGIMENTO DI USUFRUTTO del 30/10/2009 protocollo n. AP0079518 in atti dal 04/10/2016 Rogante: PETTINELLI Sede: TERAMO Registrazione: Sede: DE CUIUS			
MARSILI FRANCESCHINA (n. 6366.1/2016)			

Unità immobiliari n. 1

Visura telematica esente per fini istituzionali

* Codice Fiscale Validato in Anagrafe Tributaria

STUDIO TECNICO MANCINI

di MANCINI Geom. MARCO

Via San Tommaso n° 14 63900 FERMO (FM)

Tel. 0734/224651 Fax 0734/277396 E-mail: geom.mancini.marco@virgilio.it

E-mail certificata: marco.mancini5@geopec.it

- TRIBUNALE DI FERMO -

CAUSA CIVILE N° 1724/16 promossa dai sig.ri Pettinelli Paolo Maria e Pettinelli Carlo Maria (Avv. Pettinelli Carlo Maria) contro Comune di Santa Vittoria in Matenano (Avv. Luzi Massimo).

GIUDICE ISTRUTTORE: Dott.ssa Perrone Domizia.

OGGETTO: Verifica danni da occupazione.

In ottemperanza all'incarico conferito dal **G.I. Dott.ssa Domizia Perrone**, il sottoscritto Geom. Mancini Marco è stato convocato all'udienza del 09.11.2018 ed ha prestato giuramento pronunciando la formula di rito, dopodiché sono stati posti i seguenti quesiti:

- 1) "Accerti il CTU se le aree di proprietà degli attori, meglio indicate nell'atto di citazione, siano ricomprese, anche solo parzialmente, tra quelle che gli attori, o i loro danti causa, erano obbligati a cedere al Comune di Santa Vittoria in Matenano in forza del convenzione di lottizzazione "Eredi Pettinelli e altri" approvata con delibera di C.C. n. 55 del 05.09.1978. In caso positivo espungerle dal calcolo dei valori";
- 2) "Descriva il C.T.U. lo stato dei luoghi corredando il proprio elaborato di piantine e fotografie. Descriva altresì il CTU le opere realizzate dal Comune sulle aree in contestazione."
- 3) "Accerti il CTU l'esistenza nella zona o in zone limitrofe di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, nonché la presenza di costruzioni e abitazioni di tipo civile; in genere lo sviluppo edilizio in atto nelle zone immediatamente adiacenti al fine di determinare la così detta "vocazione edificatoria dei terreni in oggetto.""



4) “Determini il CTU il controvalore dei beni occupati ovvero il loro valore di mercato parametrato all’attualità mediante stima dei beni secondo il criterio sintetico comparativo facendo riferimento ai prezzi di mercato delle aree omogenee utilizzando i prezzi praticati nelle compravendite degli immobili vicini con riferimento alla obiettiva natura e consistenza morfologica dei terreni medesimi ovvero in alternativa utilizzando il metodo analitico-ricostruttivo relativo alla sola caratterizzazione di fondi occupati anche alla luce delle previsioni del PRG vigente.”

Il sottoscritto Mancini Marco con studio in Fermo, Via San Tommaso n° 14 iscritto all’Albo dei Geometri della Provincia di Fermo al n. 765, ha effettuato le dovute indagini e i sopralluoghi ed al fine di una più completa e circostanziata analisi riferisce quanto segue.

RELAZIONE TECNICA

In data 19.11.2018 alle ore 15,30 iniziavano le operazioni peritali alla presenza dei sig.ri Pettinelli Paolo Maria, Avv. Pettinelli Carlo Maria e del Geom. Di Cintio Giorgio (in sostituzione del CT parte attrice Ing. Tarulli), del Geom. Pieretti Lorenzo in qualità di C.T. di parte convenuta.

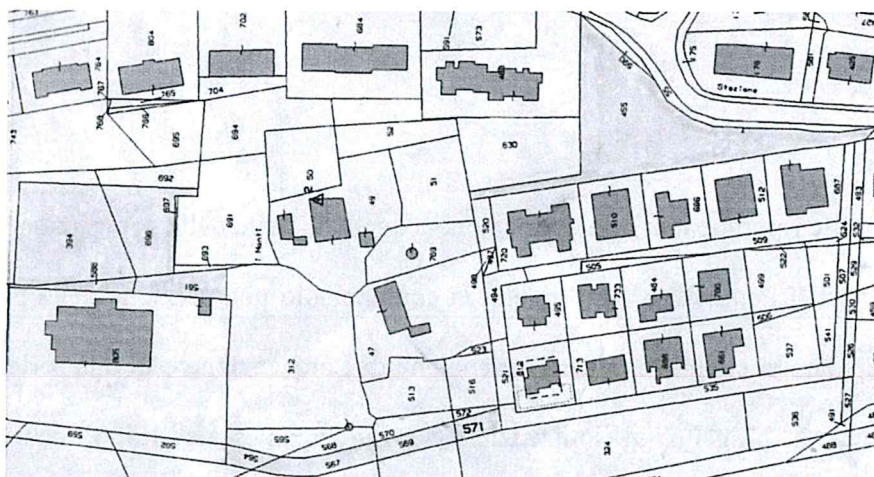
Il C.T.U. prendeva atto dello stato dei luoghi scattando fotografie alle particelle oggetto di causa.

RISPOSTA AI QUESITI

1) “Accerti il CTU se le aree di proprietà degli attori, meglio indicate nell’atto di citazione, siano ricomprese, anche solo parzialmente, tra quelle che gli attori, o i loro danti causa, erano obbligati a cedere al Comune di Santa Vittoria in Matenano in forza del convenzione di lottizzazione “Eredi Pettinelli e altri” approvata con delibera di C.C. n. 55 del 05.09.1978. In caso positivo espungerle dal calcolo dei valori”;



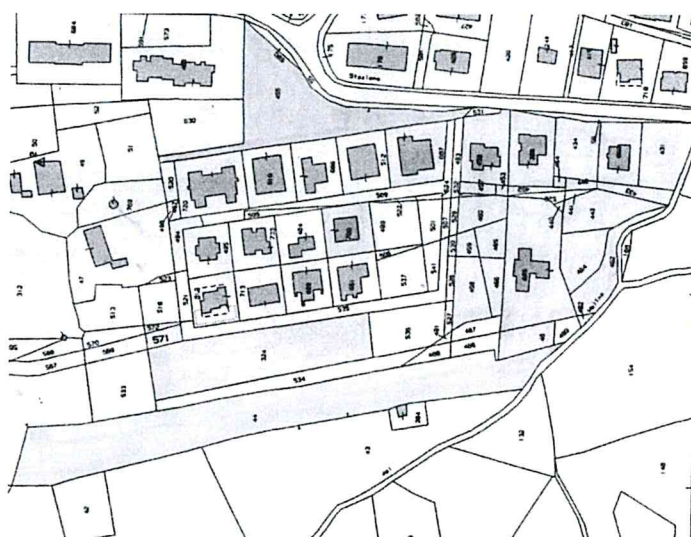
Nell'atto di citazione è specificato che i sig.ri Pettinelli Carlo Maria e Pettinelli Paolo Maria sono proprietari di appezzamenti di terreno in S. Vittoria in Matenano distinti al Catasto Terreni di Ascoli Piceno al foglio 13, particelle 564-567-569-571-561- ex 538 (attuale 588)-394-696-697 per complessivi 4.010 mq a cui va aggiunto un terreno identificato con la part. 455 di 2.750 mq. Così come da seguente planimetria:



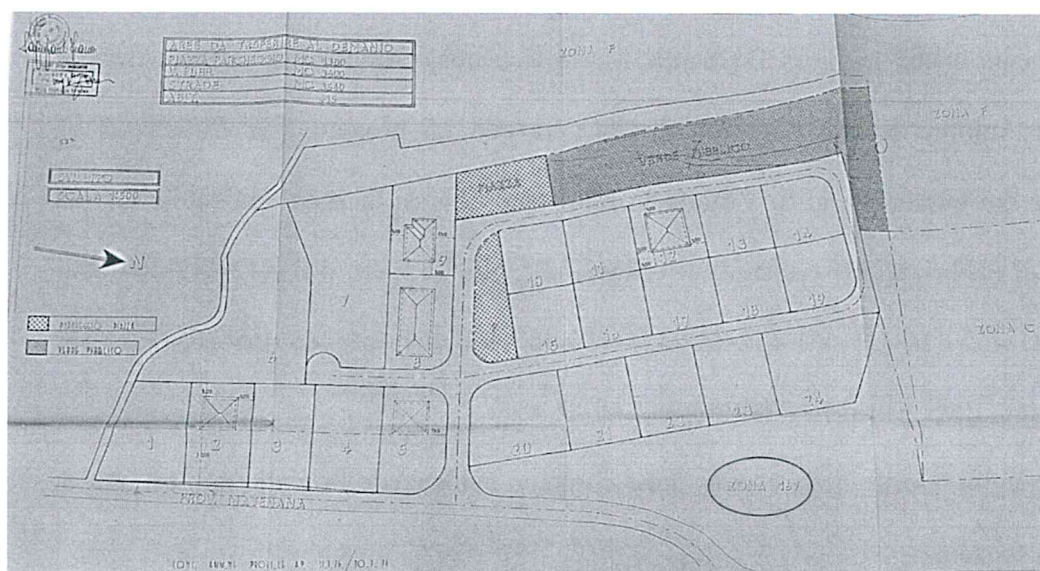
La Convenzione di Lottizzazione "Eredi Pettinelli e altri" stipulata con atto pubblico del Notaio Dr. Silenzi di Ascoli Piceno rep. n° 5162 in data 26.02.1980, (registrato ad Ascoli Piceno il 11.04.1980 n° 1311 Ser. I e trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobili di Fermo il 10.04.1990 ai nn. 2165/1702) tra il sindaco Caraffa Luigi, per il Comune di Santa Vittoria in Matenano, e i sig.ri Pettinelli Paolo Maria, Pettinelli Carlo Maria, Marsili Franceschina, Mannozi Beniamino (che rappresenta anche la sig.ra De Santis Maria Concetta), Antolini Graziano, Antolini Mario, Antolini Emilio, Antolini Cesira, prevede un progetto per l'utilizzazione edilizia dei terreni siti in S. Vittoria in Matenano, inclusi in zona edificabile C1 del Piano di Fabbricazione e distinti al Catasto al foglio 13, part. 441-442-443-464-462-440-431-432-434-395-451-452-453-454-456-457-460-461-459-463-465-466-332-458 e **porzioni** delle particelle 324-343-342-46-44-**455**.

Le particelle inserite nella convenzione risultano evidenziate in giallo nell'estratto di mappa seguente:





Tra le particelle riportate nell'atto di citazione e quelle inserite nella convenzione di lottizzazione "Eredi Pettinelli e altri" risulta in comune solo una porzione della part. 455; l'atto stipulato si compone della Convenzione di Lottizzazione e di una serie di allegati tra cui il progetto di lottizzazione, sviluppo in scala 1:500, schema planimetrico servizi generali e progetto curve di livello (ed altri) in cui è possibile verificare che la particella 455 è coinvolta solo in piccola parte; il Piano di Fabbricazione individua la lottizzazione "Pettinelli e altri" in zona C1 "Zone a Villette" e la part. 455 nella sottozona "Zona 167" (cerchiato in rosso) che vincola la particella ai sensi della Legge 167/1962 per la realizzazione di edilizia economica e popolare.

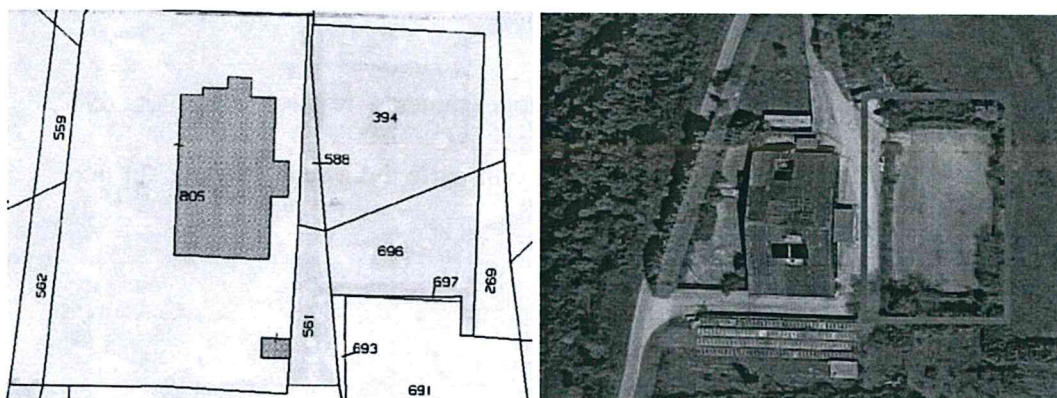


Sovrapponendo il perimetro della part. 455 al progetto di lottizzazione si evince come una porzione di circa 80 mq viene assorbita nella lottizzazione nella parte destinata ad imbocco stradale adiacente alla Strada Provinciale Matenana.



2) “Descriva il C.T.U. lo stato dei luoghi corredando il proprio elaborato di piantine e fotografie. Descriva altresì il CTU le opere realizzate dal Comune sulle aree in contestazione.”

In data 19.11.2018, il sottoscritto insieme ai CTP effettuava il sopralluogo per constatare lo stato dei luoghi; inizialmente si procedeva alla verifica delle particelle 394-561-588-696-697 rappresentanti un campo polivalente e una corte asfaltata adiacente l'ex-piscina comunale e una piccola porzione di terreno incolta nella parte sud della part. 561;

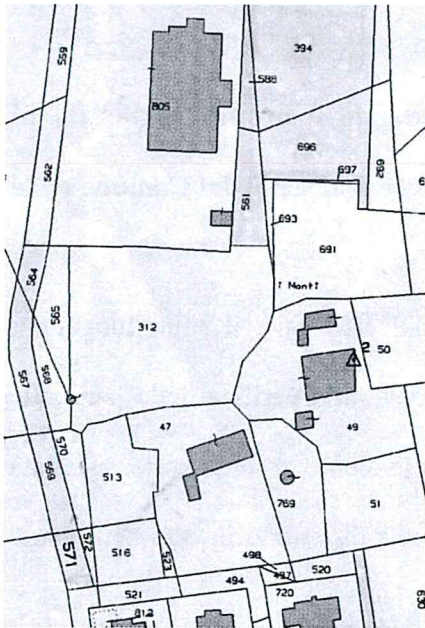


In rosso si evidenzia l'ingombro del campo polivalente realizzato con gettata in cemento e due pali metallici posizionati nella parte centrale che dovevano servire per fissare una rete da pallavolo (vedi foto n° 3); il campo delimitato su quattro lati da



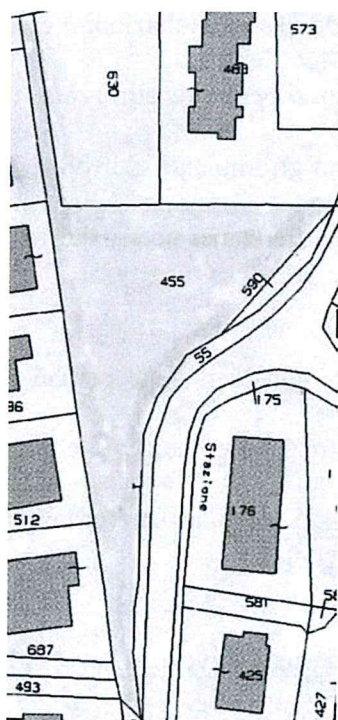
paletti con affissa rete a maglie metalliche era interrotto solo sul fronte piscina da due cancelli, uno carrabile e uno pedonale (vedi foto n° 1-2-4); anche il piazzale situato a ridosso della rete metallica era composto da una gettata di conglomerato bituminoso (vedi foto n° 5).

Successivamente, appena dopo la piscina, venivano individuate e visionate le part. 564-567-569-571 sede di un tratto stradale di circa 150 metri lineari con discreta pendenza da nord verso sud ad una corsia con pavimentazione in conglomerato bituminoso (vedi foto n° 6-7-8-9).



Infine il sopralluogo proseguiva nel terzo appezzamento relativo alla part. 455 composto in gran parte da un giardino pubblico e in parte dalla sede stradale sul lato ovest.





La sede stradale permetteva l'accesso a tutte le palazzine antistanti facendo da collegamento alla Strada Provinciale 42 Matenana; adiacente era presente un marciapiede con cordolo in cemento e pavimentazione in catrame (vedi foto n° 10-11-12); il giardino era in gran parte pianeggiante e con piante di medio fusto, attrezzato e destinato ad area pic-nic e giochi per bambini con lampioni per l'illuminazione notturna; la part. 455, sempre più assottigliata nell'area a sud presentava arbusti, alberi di medio fusto e lampioni per l'illuminazione.

3) “Accerti il CTU l'esistenza nella zona o in zone limitrofe di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, nonché la presenza di costruzioni e abitazioni di tipo civile; in genere lo sviluppo edilizio in atto nelle zone immediatamente adiacenti al fine di determinare la così detta “vocazione edificatoria dei terreni in oggetto””.

Nella zona o in zone limitrofe sono presenti opere di urbanizzazione primaria come strade a servizio degli insediamenti, spazi per sosta e parcheggio autoveicoli, condotte per lo scarico acque nere, rete idrica con condotte per l'erogazione dell'acqua potabile,



rete per energia elettrica e gas combustibile per uso domestico, tubazioni e centraline per rete telefonica, pali per pubblica illuminazione e spazi per verde attrezzato.

Le opere di urbanizzazione secondarie presenti sono gli impianti sportivi (piscina e campo polivalente), ufficio postale, aree verdi di quartiere; nei pressi dei terreni in oggetto ci sono abitazioni di tipo economico e civile.

La vocazione edificatoria non può essere presa in considerazione perché le part. 394-561-588-696-697 sono destinate nel PRG ad attrezzature sportive, le part. 564-567-569-571 rappresentano una strada e la part. 455 destinata a verde pubblico attrezzato.

4) “Determini il CTU il controvalore dei beni occupati ovvero il loro valore di mercato parametrato all’attualità mediante stima dei beni secondo il criterio sintetico comparativo facendo riferimento ai prezzi di mercato delle aree omogenee utilizzando i prezzi praticati nelle compravendite degli immobili vicini con riferimento alla obiettiva natura e consistenza morfologica dei terreni medesimi ovvero in alternativa utilizzando il metodo analitico-ricostruttivo relativo alla sola caratterizzazione di fondi occupati anche alla luce delle previsioni del PRG vigente.”

Dopo un’attenta serie di accertamenti, riscontri ed indagini, effettuati con riferimento a compravendite di terreni simili a quelli in oggetto ed interpellando agenzie immobiliari che effettuano intermediazioni nella zona, si è potuto risalire al loro valore con il criterio sintetico comparativo. Visto che non si tratta di beni immobili volumetrici come abitazioni, capannoni, garage, ecc., né di terreni, per la determinazione del valore si è tenuto conto anche del loro costo di costruzione.

Le part. 564-567-69-571 e porzione della 455 fanno riferimento a due strade asfaltate composte da un fondo stradale, uno di fondazione, uno intermedio strato di



base, uno di graniglie e sabbie ed un ultimo di strato bituminoso; tutto ciò ha un costo che a lavoro finito genera un aumento di valore.

Le part. 394-561-588-696-697 riguardano l'area polivalente, anche in questo caso non essendoci un mercato specifico nel Comune di S. Vittoria in Matenano e nei Comuni limitrofi si è proceduto, per la quantificazione, con il valore di costruzione; per la valutazione dell'area bisogna tener presente il valore degli appezzamenti, i successivi costi per scavi, massicciata, gettata e cordoli in c.a., opere di recinzione e del costo di progettazione e direzione dei lavori per la realizzazione del campo polivalente.

La porzione della part. 455 destinata a verde pubblico va calcolata con la stessa metodologia sopra elencata per gli altri beni e quindi al costo del terreno va aggiunto quello per l'impianto d'illuminazione, tavoli, cestini e giochi per bambini.

Tenuto conto di quanto sopra detto, il sottoscritto ha dedotto i seguenti valori: area a campo polivalente 25,00 €/mq, area a verde pubblico 12,00 €/mq, strada 3,00 €/mq.

AREA CAMPO POLIVALENTE

Part. 394	1.620 mq x 25,00 €/mq =	40.500,00 €
Part. 561	360 mq x 25,00 €/mq =	9.000,00 €
Part. 588	290 mq x 25,00 €/mq =	7.250,00 €
Part. 696	830 mq x 25,00 €/mq =	20.750,00 €
Part. 697	20 mq x 25,00 €/mq =	<u>500,00 €</u>
		78.000,00 €

STRADA

Part. 564	130 mq x 3,00 €/mq =	390,00 €
Part. 567	360 mq x 3,00 €/mq =	1.080,00 €
Part. 569	260 mq x 3,00 €/mq =	780,00 €
Part. 571	140 mq x 3,00 €/mq =	<u>420,00 €</u>



2.670,00 €

AREA A VERDE PUBBLICO

La part. 455 ha una superficie di 2.750 mq, in parte destinata a strada e in parte ad area a verde pubblico; si è proceduto alla seguente differenziazione di valori:

Porz. destinata a strada 500 mq x 3,00 €/mq = 1.500,00 €

Porz. destinata a verde pubblico 2.250 mq x 12,00 €/mq = 27.000,00 €

28.500,00 €

TOTALE 109.170,00 €

Il valore complessivo dei terreni è di **109.170,00 € (centonovemilacentosettanta/00)**.

In risposta al quesito n° 1, in cui si chiede di eliminare dal calcolo il valore la porzione della part. 455 di 80 mq, si ottiene il seguente importo:

80 mq x 3,00 €/mq = 240,00 €

109.170,00 € - 240,00 € = **108.930,00 € (centottomilanovecentotrenta/00)**.

Restando a disposizione per ogni eventuale delucidazione, si ringrazia per la fiducia accordata e si rassegna la presente relazione.

Fermo, 18.02.2019

Il C.T.U.

Geom. Mancini Marco



ALLEGATI:

- 1) Verbale di sopralluogo;
- 2) Estratto di mappa;
- 3) Planimetria del progetto di lottizzazione;
- 4) Viste satellitari;
- 5) Tavola del PRG;
- 6) Documentazione fotografica.



ALLEGATO N° 1

Verbale di sopralluogo



ALLEGATO N° 2

Estratto di mappa



ALLEGATO N° 3

Planimetria del progetto di lottizzazione



ALLEGATO N° 4

Viste satellitari



ALLEGATO N° 5

Tavola del PRG



ALLEGATO N° 6

Documentazione fotografica





Da allegare alla proposta n. 48 del 20/12/2019

Oggetto: Acquisizione aree PETTINELLI - Approvazione schema scrittura privata di transazione.

In merito alla proposta in oggetto si riconferma, e si riallega alla presente, quanto già verbalizzato nelle due sedute consiliari precedenti del 12 e 19 dicembre c.a., e si ribadisce che si è in assenza di sentenza e non è mai stato esibito durante le sedute l'atto di citazione.

Sulla scorta di quanto sopra si esprime pertanto parere contrario e si chiede la integrale ed immediata trasmissione alla Corte dei Conti di tutti gli atti relativi alla presente deliberazione, nonché la comunicazione alla sottoscritta dell'avvenuto invio.

Si allega:

- Copia delibera di giunta comunale n. 21 del 22/05/2014;
- Copia verbale depositato agli atti del consiglio comunale in data 12/12/2019;
- Copia verbale depositato agli atti del consiglio comunale in data 19/12/2019;

S. Vittoria in Matenano (FM), li 23/12/2019.

I consiglieri di opposizione
"SENDO CIVICO PER SANTA VITTORIA"

COMUNE DI SANTA VITTORIA IN MATENANO

Provincia di Fermo

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 21 del Reg. Data 22-05-14

Oggetto:	CONCESSIONE IN USO ALLA SIG.RA QUINTILI ROSITA DI UN FRUSTOLO DI TERRENO DI PROPRIETA' COMUNALE
-----------------	---

L'anno duemilaquattordici, il giorno ventidue del mese di maggio alle ore 13:00, in S.VITTORIA IN MATENANO, nella sala delle adunanze, convocata con appositi avvisi, si é riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

AVV. PETTINELLI CARLO MARIA	SINDACO	P
CIAVAGLIA STEFANO MARIA	VICE SINDACO	A
SENZACQUA NAZZARENO	ASSESSORE	P
TEMPESTILLI AGOSTINO	ASSESSORE	P
VIOZZI PAOLO	ASSESSORE	A

Presenti n. 3 Assenti n. 2

Partecipa il Segretario Comunale Sig. CONCETTI CARLA

Il Sindaco, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato premettendo che la presente proposta é stata adottata in conformità alla L.267/00.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la richiesta della Sig.ra Quintili Rosita nata a Grottazzolina il 29.06.1966 e residente a S. Vittoria in Matenano (FM) in Via G. Rossini 4 acquisita al protocollo dell'Ente al n. 1079 dell' 8 Aprile 2014 per l'utilizzo dell'area distinta al foglio 13, porzioni particelle 567, 564, 562, 559, 554, 569 e 805;

Che la Sig.ra Quintili è intenzionata a riqualificare e recintare il fondo di che trattasi, poiché lo stesso viene utilizzato da vandali come discarica;

Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio;

Ad unanimità di voti legalmente espressi

DELIBERA

1 – di autorizzare l'istante, Sig.ra Quintili Rosita, a godere delle porzioni di frustoli di terreno come

meglio evidenziate nella planimetria allegata, con l'obbligo di riqualificare l'intera zona e scongiurare quindi danni derivanti da incendio oltre che alla salute e all'incolumità pubblica;

2 – concedere tale uso in comodato gratuito;

3 – di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, con voti unanimi legalmente espressi.

COMUNE DI SANTA VITTORIA IN MATENANO
Provincia di Fermo

Oggetto:	CONCESSIONE IN USO ALLA SIG.RA QUINTILI ROSITA DI UN FRUSTOLO DI TERRENO DI PROPRIETA' COMUNALE
-----------------	--

Pareri espressi ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267:

Approvato e sottoscritto:

IL SINDACO	
F.to AVV. PETTINELLI CARLO MARIA	
IL SEGRETARIO COMUNALE	L' ASSESSORE
F.to CONCETTI CARLA	F.to SENZACQUA NAZZARENO

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

- che la presente deliberazione:

E' stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno 24-07-14 per rimanervi per quindici giorni consecutivi;

☐ E' stata comunicata con lettera n. 2337, in data 24-07-14, ai signori capigruppo consiliari così come prescritto dall'art.125, comma 1, L. 267/00;

☐ E' stata trasmessa con lettera n. Approvata, in data *****, al CO.RE.CO per iniziativa della Giunta Comunale (art.126, comma 1);

☐ E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.

Dalla Residenza comunale, li 24-07-14

IL SEGRETARIO COMUNALE
CONCETTI CARLA

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

- che la presente deliberazione:

☐ E' stata trasmessa con lettera n. Approvata, in data *****, al CO.RE.CO. a richiesta dei signori consiglieri, per il controllo:

☐ nei limiti delle illegittimità denunciate (art.127, comma 1);

☐ E' divenuta esecutiva il giorno 22-05-14 :

☐ perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4);

☐ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3);

☐ decorsi 30 giorni dalla ricezione da parte del CO.RE.CO.:

☐ dell'atto (art.134, comma 1);

☐ dei chiarimenti o elementi integrativi di giudizio richiesti (art.133, comma 2);

senza che sia stata comunicata l'adozione di provvedimento di annullamento.

☐ avendo il CO.RE.CO. comunicato di non aver riscontrato vizi di legittimità (art.134, comma 1).

☐ E' stata affissa all'albo pretorio On line per quindici giorni

consecutivi dal 24-07-14 al 08-08-14 come prescritto dall'art.124, comma 1, L. 267/00, senza reclami;

Dalla Residenza comunale, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CONCETTI CARLA

E' copia conforme da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza comunale, li 24-07-14

IL SEGRETARIO COMUNALE
CONCETTI CARLA



Da allegare alla proposta n. 29 del 05/12/2019

Oggetto: Acquisizione aree PETTINELLI - Approvazione schema scrittura privata di transazione.

In merito alla proposta in oggetto si evince quanto segue:

1. Esiste per queste aree una convenzione, che non risulta agli atti, né viene mai menzionata nella proposta, con la quale vengono disciplinati i rapporti del piano di lottizzazione dell'area;
2. Tale convenzione, sottoscritta dall'allora Sindaco dell'Ente, le parti in causa ed i lottizzanti, in esecuzione di deliberazioni comunali, fu stipulata dal notaio GIORGIO SILENZI in data 26/02/1980, n. 5162 di repertorio, n. 3228 di raccolta, registrata in Ascoli Piceno in data 11/04/1980 al n. 1311 mod. 1, ulteriormente trascritta alla Conservatoria Registri Immobiliari di Fermo il 10/04/1980 al n. 2165 mod. 60 e n. 1702 mod. 63;
3. Questa convenzione prevedeva la cessione gratuita delle aree interessate da opere di urbanizzazione primaria e più precisamente di tutta l'area destinata a strade, spazio di sosta, parcheggio e verde pubblico primario;
4. E' pertanto da questa convenzione che bisogna ripartire per verificare l'eventuale sussistenza del diritto reale reclamato dalle parti in causa, accertare se tutto il verde previsto nella suddetta convenzione sia stato effettivamente concesso, nonché eventuali responsabilità di chi ha proposto la causa o delle amministrazioni che hanno eventualmente sottratto o acquisito senza diritto le particelle indicate;
5. Per i suddetti motivi ed in mancanza di tale convenzione non può, in alcun modo, essere approvato lo schema di scrittura privata di transazione proposto.

Sulla scorta di quanto sopra espresso si chiede pertanto il rinvio di tale punto (6) posto all'ordine del giorno fino a che non venga fatta piena chiarezza sulla questione.

S. Vittoria in Matenano (FM), li 12/12/2019.

I consiglieri di opposizione
"SENTO CIVICO PER SANTA VITTORIA"



Da allegare alla proposta n. 47 del 14/12/2019

Oggetto: Acquisizione aree PETTINELLI - Approvazione schema scrittura privata di transazione.

In merito alla proposta in oggetto:

1. Come è possibile che un Ente Pubblico, in questo caso il Comune di Santa Vittoria, abbia occupato abusivamente, e successivamente trasformato, degli appezzamenti di terreno, senza alcun diritto reale sugli stessi?
2. Considerato che sulle aree in questione il Comune ha edificato delle strutture ad uso pubblico (campo polivalente, strade, verde pubblico attrezzato), beneficiando quindi anche di ingenti contributi statali, come è stato possibile ottenere tali contributi in mancanza di un reale diritto su tali aree?
3. Come mai, solo ora, a distanza di oltre 40 anni, l'Avv. Carlo Maria Pettinelli, parte in causa, eccepisce la illegittima occupazione delle sue proprietà da parte del Comune, nel quale ha rivestito, per ben 10 anni, il duplice ruolo di Sindaco nonché di Responsabile dell'Ufficio Tecnico? Come poteva non sapere? Perché non ha provveduto a sanare tale situazione se vi fossero stati effettivamente dei diritti reali?
4. La valutazione del valore venale della CTU, in assenza di grado di giudizio, è meramente discrezionale. Infatti le aree in questione risultano tutte catastalmente qualificate come terreni agricoli (seminativo/arborato), non aree fabbricabili, con un valore venale medio per queste zone di circa 1 euro a mq., in palese discordanza da quella della CTU, stimata in euro 108.930,00, per la quale viene ora proposta la transazione ad euro 60.000,00, valore, questo, comunque ampiamente superiore a quello reale, e per il quale può ravvisarsi un evidente danno erariale;
5. E' inoltre inquietante constatare come, con delibera di giunta n. 21 del 22/05/2014, l'allora Sindaco Avv. Carlo Maria Pettinelli, ora parte in causa, congiuntamente agli assessori di allora, Senzacqua Nazzareno e Tempestilli Agostino, che rivestono la stessa carica di assessori anche in questa amministrazione, concedeva in comodato gratuito, a tempo indeterminato, con possibilità di recintare, l'utilizzo dell'area distinta al foglio 13, particelle 567, 564, 569, ecc., le stesse particelle che oggi l'Avv. Pettinelli reclama essere di sua proprietà, in evidente e stridente contrasto con quanto da lui stesso deliberato nella sua duplice funzione di Sindaco e Responsabile Tecnico dell'Ente. Ma queste aree di chi sono? Questo contrasto rende comunque nullo l'eventuale diritto reale.

Sulla scorta di quanto sopra esposto, si riconferma quanto verbalizzato nella precedente seduta di consiglio, e cioè di non votare questa proposta, in quanto, non solo non si è fatta chiarezza sulla questione, ma sono scaturiti ulteriori elementi che ravvisano gravi inadempienze, responsabilità e probabili danni



erariali, da parte di chi ha proposto la causa e da chi, nelle proprie funzioni, non ha debitamente controllato e sanato eventuali irregolarità, e ricordiamo ai componenti del Consiglio Comunale che, dopo la votazione del provvedimento, tutta la responsabilità per l'eventuale danno erariale ricade, solo ed esclusivamente, sui consiglieri che voteranno a favore.

Si allega:

- Copia delibera di giunta comunale n. 21 del 22/05/2014;
- Copia verbale depositato agli atti del consiglio comunale in data 12/12/2019.

S. Vittoria in Matenano (FM), li 19/12/2019.

I consiglieri di opposizione
"SENDO CIVICO PER SANTA VITTORIA"

COMUNE DI SANTA VITTORIA IN MATENANO
Provincia di Fermo

Oggetto:	Acquisizione aree PETTINELLI Approvazione schema di scrittura privata di transazione.
-----------------	---

Pareri espressi ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267:

Parere di regolarità tecnica, esprime parere: Favorevole

S. Vittoria in Matenano 20-12-2019

Il Responsabile del servizio
F.to VERGARI FABRIZIO

Parere di regolarità contabile, esprime parere: Favorevole

S. Vittoria in Matenano 20-12-2019

Il Responsabile del servizio
F.to GASPARRI ENRICO

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE	
F.to VERGARI FABRIZIO	
IL SEGRETARIO COMUNALE	IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to NERLA GIULIANA	F.to SENZACQUA NAZZARENO

Prot. N. Approvata Li 07-01-20

Della suesata deliberazione, ai sensi dell'art.124, Legge 267/00, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio On line per quindici giorni consecutivi.

☒ E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.

Dalla Residenza comunale, li

7 GEN. 2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to GASPARRI ENRICO
F.to Dott. Enrico Gasparri



Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione:

- è stata affissa all'Albo Pretorio On line per quindici giorni consecutivi: dal 07-01-20 AL 22.01.20

- è divenuta esecutiva il giorno: 23.12.19

☒ perché dichiarata immediatamente eseguibile (artt.134, comma 4)

☐ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs. 18.08.2000, n.267)

Dalla Residenza comunale, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to GASPARRI ENRICO

E' copia conforme da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza comunale, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
GASPARRI ENRICO